


Avv. Michele Musarra

Patrocinante in Cassazione
Via Cappuccinelli, 20 – tel. e fax 0965/331681
89126 - Reggio Calabria
e-mail: studiolegale.musarra@virgilio.it
pec: studiolegale.musarra@legalmail.it



ULTIMO GIORNO

(Handwritten signature)

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

RICORRE il sig. DI DIO Francesco Domenico, nato a Reggio Calabria il 16.5.1977, residente in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro trav. C n. 15 (C.F.: DDIFNC77E16H224Y) rapp.to e difeso, in forza di procura alle liti apposta su separato e allegato foglio, dall'avv. Michele Musarra del Foro di Reggio Calabria (C.F.: MSRMHL57T15M018J; p.e.c.: studiolegale.musarra@legalmail.it) e dall'avv. Elisa Maria Rita Ottanà del Foro di Roma (C.F.: TTNLMR77E69H224A; p.e.c.: avv.elisaottana@legalmail.it) ed elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Elisa Maria Rita Ottanà in Roma, alla via Appia Nuova n. 59. I succitati difensori dichiarano di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni di Cancelleria relativi al procedimento al n. di fax 06/56561604 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

avv.elisaottana@legalmail.it;

studiolegale.musarra@legalmail.it;

CONTRO: 1) Roma Capitale in persona del legale rappresentante p.t.; 2) Comune di Roma in persona del legale rappresentante p.t.; 3) Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante p.t.; 4) Commissione esaminatrice del concorso per il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale cat. C (cod. concorso CUIP/RM) nominata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale;

avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: 1) dell'avviso pubblicato in data 30.8.2021 sul sito ufficiale del Comune di Roma con il quale viene comunicato l'esito della prova scritta della procedura per 500 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale; 2) del relativo elenco dei candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte, pubblicato il 30.8.2021 sul sito del Comune di Roma, nella parte in cui non comprende tra gli idonei il ricorrente sig. Di Dio; 3) del punteggio di 20,45 attribuito alla

ULTIMO GIORNO

prova scritta svolta dal ricorrente in data 12.7.2021; 4) di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

e per l'accertamento della correttezza della risposta fornita da parte ricorrente al quesito n. 13 della prova scritta e del conseguente diritto della stessa parte di essere riconosciuto idoneo alla prova d'esame per aver riportato una votazione complessiva superiore a 21/30 ai sensi dell'art. 1 della "Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico" per n. 500 posti per l'accesso nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale;

nonché per la condanna dell'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa.

Salvo ogni altro diritto.

PREMESSE DI FATTO

Il sig. Di Dio presentava rituale istanza di partecipazione (**doc. 1**) al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Roma, per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria C (posizione economica C1) per il conferimento di complessivi n. 1050 posti in diversi profili professionali, il cui bando (**doc. 2**) veniva pubblicato in data 07.8.2020 sul sito Internet istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) ed il relativo avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie speciale Concorsi ed esami, n. 61 del 07.8.2020 (**doc. 3**). Il concorso veniva svolto, ai sensi dell'art. 1 del bando, con l'ausilio di "Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A." per l'organizzazione e la realizzazione delle diverse fasi concorsuali.

Il bando, all'art. 1, specificava i diversi profili professionali richiesti dall'Ente ed il numero di posti per ciascun profilo messi a concorso, ovvero: n. 250 posti per il profilo di Istruttore amministrativo (Codice concorso:

CUIA/RM), n. 200 posti per il profilo Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (Codice concorso CUIT/RM), n. 100 posti per il profilo Istruttore Servizi Informatici e Telematici (Codice concorso CUIS/RM) e n. 500 posti per il profilo Istruttore Polizia Locale (Codice concorso (CUIP/RM)). Il ricorrente partecipava per il profilo Istruttore Polizia Locale (Codice concorso: CUIP/RM).

Successivamente, in data 23.4.2021, veniva pubblicata all'Albo pretorio capitolino la "Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C" (**doc. 4**), con relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie speciale Concorsi ed esami n. 32 del 23.4.2021 (**doc. 5**). Con tale determinazione si disponeva che *"al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle elezioni ... Roma capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive ..., eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica"*. In particolare, l'art. 1 di detta determinazione di "Modifica" prevedeva che l'esame sarebbe consistito in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali attraverso la somministrazione di n. 60 quesiti corrisposte a scelta multipla nel tempo massimo di 60 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta).

In particolare, detta determinazione di "Modifica" prevedeva testualmente: *"La prova d'esame si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) ... A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:*

- *Risposta esatta: + 0,50;*
- *Mancata risposta: 0 punti;*
- *Risposta errata: - 0,15 punti.*

... Sono considerati idonei alla prova d'esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)".

Il sig. Di Dio partecipava alla selezione in data 12.07.2021, ore 08.30, turno 5, secondo la comunicazione di convocazione alla prova pubblicato sul portale di Roma Capitale in data 18/06/2021 (**doc. 6**) e come da attestato di partecipazione (**doc. 7**).

In sede d'esame, la Commissione comunicava ai candidati che la prova scritta sarebbe stata corretta immediatamente e che l'esito sarebbe stato disponibile on-line, nell'area riservata del portale formez.concorsismart.it, entro il tardo pomeriggio dello stesso giorno dell'esame.

Accedendo alla scheda delle proprie risposte con la relativa correzione, il sig. Di Dio apprendeva di aver conseguito il punteggio di 20,45, corrispondente a n. 43 risposte esatte, n. 10 risposte omesse e n. 7 risposte errate (**doc. 8**), punteggio non utile, dunque, ai fini del superamento della prova (punteggio minimo richiesto: 21/30).

Senonché, tra le sette risposte considerate errate, vi è quella data alla domanda n. 13, di cui si riporta il testo insieme alle tre opzioni fornite come risposte:

“A norma del disposto di cui al co. 4, art. 20 l. n. 689/1981 (Sanzioni amministrative accessorie), delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione l'autorità:

- *Deve disporre la confisca.*
- *Non può disporre la confisca.*
- *Può disporre la confisca”.*

A tale domanda il sig. Di Dio rispondeva che l'autorità **“Deve disporre la confisca”**.

La risposta veniva contrassegnata come errata, con conseguente applicazione di un punteggio di - 0,15.

Stando all'esito della correzione, la risposta esatta sarebbe la terza, secondo cui l'autorità **“può disporre la confisca”**.

Non condividendo tale determinazione, alla luce della formulazione della domanda e delle tre opzioni offerte, nonché, ovviamente, del contenuto

della norma richiamata, in data 16/08/2021 il sig. Di Dio inoltrava, a mezzo posta elettronica certificata, formale istanza di correzione del punteggio conseguito con conseguente richiesta di inserimento nella graduatoria dei candidati risultati idonei (**doc. 9**). Infatti, stante il criterio di attribuzione del punteggio previsto dal bando (risposta esatta: +0,50 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,15 punti), l'Amministrazione, ritenendo errata la risposta alla citata domanda n. 13, sottraeva al ricorrente punti 0,15 (-0,15). Invece, considerando corretta la risposta data dal sig. Di Dio, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere allo stesso sia punti 0,15 (erroneamente sottratti per aver ritenuto sbagliata la risposta), sia ulteriori punti 0,50 (perché la risposta data era corretta), con la conseguenza di attribuire al sig. Di Dio il diverso punteggio complessivo di 21,10 (20,45 punteggio assegnato + 0,15 + 0,50), tale da poterlo quindi collocare in graduatoria in posizione utile ed inserirlo nell'elenco degli idonei.

Roma Capitale riceveva in pari data l'istanza (ricevuta automatica di protocollo n. GB/2021/0068227) senza, tuttavia, fornire alcun riscontro.

La medesima istanza veniva inviata a Formez PA che, con pec del 26/08/2021, comunicava di aver provveduto ad inoltrare la stessa pec "*alla competente commissione d'esame per le opportune verifiche*".

Visto il perdurare del silenzio dell'Amministrazione, il sig. Di Dio inviava un sollecito ai soggetti interessati in data 31.8.2021 (**doc. 10**).

Anche a questa ulteriore richiesta non veniva fornita alcuna risposta da parte di Roma Capitale e della Commissione d'esame.

Inoltre, in vista della presentazione del presente ricorso, in data 25/08/2021, il sig. Di Dio presentava formale istanza di accesso agli atti del concorso di proprio interesse (**doc. 11**), secondo le modalità indicate nella sezione "avvisi e concorsi" del sito di Roma Capitale, indirizzando la richiesta a Formez PA, nella sua qualità di affidatario del servizio di gestione e organizzazione del concorso, rappresentando il proprio interesse a presentare ricorso avverso l'esclusione dal concorso nonché l'urgenza del

rilascio della copia della scheda delle risposte con relative correzioni e votazione finale. Seguiva sollecito del 30/08/2021 (**doc. 12**).

Ad oggi, tale richiesta non risulta riscontrata.

In data 30 agosto 2021 (doc. 13) veniva pubblicato sul sito di Roma Capitale l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta (dal quale il sig. Di Dio era escluso) e destinati al prosieguo della procedura concorsuale consistente nell'accertamento dell'idoneità specifica alle mansioni, con l'avviso che, successivamente alla scadenza del termine del 14.09.2021, la Commissione Esaminatrice avrebbe formato la graduatoria di merito tenendo conto delle categorie riservatarie e delle riserve di posti previste per il personale dipendente di Roma Capitale.

Da tale elenco emergeva come, a fronte di n. 500 posti per Istruttore di Polizia Locale banditi, solo 223 candidati superavano la prova.

In vista della proposizione del ricorso e della sua notifica ai soggetti controinteressati, in data 31.8.2021 (**doc. 14**) il sig. Di Dio chiedeva a Roma Capitale di ottenere, a mezzo posta elettronica certificata, copia dell'elenco dei candidati risultati idonei alle prove scritte, comprensivo dell'indirizzo di residenza dei medesimi o, in subordine, l'elenco dei candidati, comprensivo del luogo di residenza, inseriti nel suddetto elenco, che hanno ottenuto il punteggio minimo di 21/30. Neanche detta istanza otteneva riscontro.

La determinazione di ritenere erronea la risposta fornita dal ricorrente alla domanda n. 13 della prova scritta e la conseguente esclusione del candidato dell'elenco degli idonei **per il punteggio sottratto e per quello non assegnato**, risultano erronee, illegittime e ingiuste e pertanto il sig. Di Dio, a tutela dei propri diritti e interessi ed anche in considerazione del silenzio dell'Amministrazione in ordine alle stanze di correzione trasmesse dall'interessato, è costretto a proporre il presente ricorso per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati – Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di presupposti, erroneità e manifesta ingiustizia grave – Illogicità – Manifesta incongruenza – Travisamento - Arbitrarietà.

Come pure previsto dall'art. 1, comma 1 lett. e), del provvedimento di "Modifica" del bando, l'esame si è svolto mediante la somministrazione di 60 domande con risposta a scelta multipla e con il riconoscimento del seguente punteggio: per ogni risposta esatta punti + 0,50, per ogni mancata risposta 0 punti, per ogni risposta errata -0,15 punti, e con l'attribuzione del punteggio massimo pari a 30/30. Ai sensi, poi, dello stesso art. 1 del provvedimento di "Modifica" del bando, "*sono considerati idonei alla prova d'esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)*".

Dopo lo svolgimento della prova scritta, l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il seguente risultato: **"Esito prova: NON SUPERATO – Punteggio totale: 20,45 punti – 43 corrette, 7 errate, 10 non date – La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti"**.

Orbene, in questa sede, si contesta l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione nel ritenere errata la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 13, con conseguente sottrazione di 0,15 punti, mentre avrebbe dovuto ritenere corretta la risposta data, con l'attribuzione di punti 0,50.

In via subordinata, si sostiene la avvenuta formulazione del quesito medesimo in maniera non chiara, ambigua, tale da non consentire la univocità della risposta, con conseguente diritto del ricorrente medesimo ad avere considerata comunque corretta la risposta fornita, ed attribuzione del punteggio spettante.

L'interesse a ricorrere del sig. Di Dio è evidente atteso che l'idoneità si consegue al raggiungimento della votazione minima di punti 21/30 e il ricorrente, che ha conseguito il punteggio di 20,45/30, rientrerebbe tra gli idonei qualora venisse riconosciuta la correttezza della risposta dallo stesso

fornita al quesito n. 13, con conseguente attribuzione di complessivi punti 21,10 (20,45 punteggio assegnato, + 0,15 restituzione punteggio sottratto per aver erroneamente ritenuto non corretta la risposta data, + 0,50 attribuzione punteggio per la correttezza della risposta).

Il quesito n. 13 e le opzioni di risposta erano così testualmente formulate:

“A norma del disposto di cui al co. 4, art. 20, l.n. 689/1981 (Sanzioni amministrative accessorie), delle cose che servirono furono destinate a commettere la violazione, l'autorità:

- *Deve disporre la confisca.*
- *Non può dispor nella confisca.*
- *Può dispor nella confisca”.*

Il ricorrente ha indicato la prima opzione quale risposta esatta (*“Deve disporre la confisca”*), mentre secondo l'Amministrazione la risposta esatta sarebbe stata la terza (*“Può disporre la confisca”*).

Orbene, è palese l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione nel ritenere errata la risposta fornita dal ricorrente.

L'art. 20 della l. n. 689/81, nel disciplinare le “Sanzioni amministrative accessorie”, così testualmente dispone:

“Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie.

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (Comma inserito dal comma 1 dell'art. 9, D.L. 12 novembre 2010, n. 187)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”.

Il quadro tracciato dal sopra riportato art. 20 evidenzia, quindi, due diverse ipotesi di confisca:

- 1) la **confisca facoltativa**;
- 2) la **confisca obbligatoria**.

In particolare, al comma 3 è prevista l'ipotesi di confisca **facoltativa** (“le autorità stesse **possono** disporre la confisca”), essendo rimesso all'autorità amministrativa procedente il potere di valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento.

Ai commi 4 e 5 è prevista, invece, l'ipotesi di confisca obbligatoria (nelle due disposizioni è infatti utilizzata l'identica espressione "*è sempre disposta la confisca amministrativa*" a ricorrere dei presupposti ivi puntualmente previsti), in quanto, evidentemente, l'opportunità del provvedimento è valutata in anticipo dal legislatore e considerata *in re ipsa*.

Se al comma 5 è prevista un'ipotesi di confisca pacificamente ritenuta "**obbligatoria**" da dottrina e giurisprudenza stante l'espressione vincolante utilizzata ("**è sempre disposta** la confisca amministrativa"), alla stessa conclusione in merito alla natura del provvedimento deve pervenirsi con riguardo al comma 4, ove è utilizzata l'identica espressione vincolante ("**è sempre disposta** la confisca amministrativa").

Il citato comma 4 è stato inserito dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2010 n. 217) ed il carattere obbligatorio della confisca ivi prevista discende anche dalla documentazione interna concernente l'attività degli Organi parlamentari in sede di emanazione del citato D.L. 12 novembre 2010 n. 187 (e della relativa legge n. 217/2010 di conversione) che ha introdotto il comma 4 dell'art. 20 l. n. 689/81 oggetto del quesito n. 13 della prova di esame.

A pag. 8 del Dossier del Senato n. 91 del Dicembre 2010 – A.S. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza" (**doc. 15**), con riferimento all'art. 9 del D.L. 187/2010 recante Modifiche alla legge n. 689/81 in materia di confisca, è chiarito che "*l'articolo estende alle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela del lavoro ed antinfortunistica la fattispecie della **confisca amministrativa obbligatoria** delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto*".

A pag. 19 del Dossier del Senato n. 263 del dicembre 2010 (**doc. 16**) recante "Disegno di legge A.S. n.2479, con riferimento all'art. 9 del D.L. n. 187/2010" è indicato quanto testualmente si trascrive:

“L’articolo 9 novella l’articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie.

Il testo dell’articolo 20 disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell’autorità amministrativa o del giudice penale con la sentenza di condanna. Il terzo comma della disposizione in particolare disciplina, rispettivamente, la possibilità per le autorità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e l’obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Il comma aggiuntivo introdotto dall’articolo in commento delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

- siano gravi o reiterate;*
- riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro”.*

Quanto sopra è sostanzialmente ribadito a pag. 75 del medesimo Dossier (**doc. 17**).

Inoltre, dal Dossier di documentazione della Camera dei Deputati – AC n. 3857/XVI – n. 74 del 22 novembre 2010 si evince testualmente che ***“L’articolo 9 delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:***

- siano gravi o reiterate;*
- riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro”.*

Ancora, dal Dossier di documentazione della Camera dei Deputati – AC n. 3857/XVI – n. 242 del 30 novembre 2010, in sede di conversione del D.L. n. 187/2010 sopra citato, si afferma testualmente che *“La norma*

*modifica l'art. 20 della legge n. 689/1981, estendendo alle ipotesi di gravi o reiterate violazioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro la fattispecie della **confisca amministrativa obbligatoria** delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto”.*

Da tutto quanto sopra esposto, si evince chiaramente il **carattere obbligatorio della confisca** di cui al comma 4 dell'art. 20 l. n. 689/81 introdotto dal comma 1 dell'art. 9 D.L. n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010 e, conseguentemente, il grave errore in cui è incorsa l'Amministrazione nel ritenere sbagliata la risposta al quesito n. 13 fornita dal ricorrente (“**deve** disporre la confisca”) e corretta la terza risposta (“**può** disporre la confisca).

Si precisa, a tale proposito, che il ricorrente non ha comunque avuto modo di conoscere preliminarmente tutti i quesiti in quanto, ai sensi dell'art. 1 delle citate “Modifiche”, non è stata effettuata “la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa”.

Le impugnate determinazioni dell'Amministrazione, gravemente pregiudizievoli per il ricorrente, seppur volessero ritenersi espressione di potere discrezionale, risultano per quanto sopra esposto *icto oculi* viziate da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento e risultano, in quanto tali, certamente sindacabili dall'Onorevole Tribunale adito (TAR Lazio, 16.2.2021, n. 1915; 5.2.2021, n. 1529).

Ma si evidenzia in ogni caso, per quanto concerne la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine a tali procedimenti, che nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali l'Ente può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed

irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; **non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date** alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez.III, n. 158/2021; Sez. V, n. 3060/2015);

In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Nella fattispecie, unica risposta al quesito n. 13 che, per tutte le argomentazioni in precedenza svolte, risulta corretta è proprio quella fornita dal ricorrente che ha affermato il carattere **obbligatorio** della confisca nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 20 l. n. 689/81. Ne discende l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire in favore del ricorrente il punteggio spettante e richiesto.

In via subordinata e ferme restando le suesposte considerazioni e, in particolare, la macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento (con conseguente certa sindacabilità) delle determinazioni adottate dalla Commissione di concorso, qualora, per mera ipotesi, volesse riconoscersi a quest'ultima il potere di formulare un giudizio tecnico-discrezionale anche sulla valutazione delle risposte ai quesiti fornite dai candidati, le determinazioni impugnate sarebbero comunque illegittime per le seguenti considerazioni.

Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere

formulati in maniera chiara, non ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica (qualora, per pura ipotesi, volessero ritenersi sussistente nel caso in esame), atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ciò premesso, seppure volesse ritenersi, per incomprensibile, imperscrutabile e apodittica motivazione (mai comunicata all'interessato) corretta la risposta al quesito n. 13 ritenuta tale dell'Amministrazione, ciò non legittimerebbe in alcun modo un giudizio di erroneità della risposta prescelta dal ricorrente, e ciò in forza delle considerazioni precedentemente svolte. In tal caso dovrebbe concludersi per una palese erronea formulazione e/o ambiguità del quesito rispetto alle risposte proposte, tale da consentire la sussistenza di più di una risposta esatta e, in particolare, da ritenere corretta anche e certamente la risposta selezionata dal ricorrente, atteso che la stessa trova fondamento, tra l'altro, direttamente nell'espressione letterale utilizzata dal legislatore nella formulazione del citato quarto comma dell'art. 20 della legge n. 689/81 che, privando l'autorità amministrativa di qualsiasi discrezionalità, precisa che "è sempre disposta la confisca amministrativa" (ponendo così un preciso obbligo) in presenza delle circostanze ivi espressamente indicate. Identica espressione letterale, ("è sempre disposta la confisca amministrativa"), del resto, è stata utilizzata dal legislatore al

comma successivo (quinto) del medesimo art. 20 con riferimento a diverse circostanze di fatto, fattispecie, questa di cui al comma 5, che dottrina e giurisprudenza inquadrano unanimemente e incontestabilmente nell'ipotesi di "confisca obbligatoria".

Non si può, pertanto, che convenire comunque con il ricorrente circa l'esattezza della risposta dallo stesso prescelta, e tali rilievi non possono che condurre all'accoglimento del ricorso ed alla dichiarazione dell'illegittimità sia della penalizzazione subita dal ricorrente per la risposta data al quesito n. 13, tradottasi nella decurtazione di 0,15 punti, sia della mancata attribuzione di punti 0,50 per la risposta corretta data al medesimo quesito n. 13, con il conseguente diritto del ricorrente alla attribuzione di complessivi punti 21,10 ed al suo inserimento nell'elenco degli idonei per aver superato il punteggio minimo di 21/30.

Istanza di sospensiva

Sussistono i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni juris* emerge dai suesposti motivi di fatto e di diritto.

Quanto al *periculum in mora*, esso risiede nella considerazione che l'esecuzione degli atti impugnati, durante il tempo necessario a giungere alla decisione di merito del presente ricorso, produrrebbe nei confronti della ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile.

La vigenza degli atti impugnati, infatti, precluderebbe irreversibilmente al ricorrente la legittima pretesa di poter partecipare alla fase successiva della procedura concorsuale, onde poter aspirare al relativo bene della vita, quello di ottenere un posto di lavoro.

Infatti, un'eventuale decisione favorevole al ricorrente che intervenga dopo la conclusione della procedura concorsuale, la formazione e approvazione della graduatoria e la stipula dei contratti individuali di lavoro, precluderebbe, anche in conseguenza del consolidamento degli effetti negativi dei provvedimenti impugnati, la possibilità di garantire

tempestivamente al ricorrente medesimo il bene della vita cui lo stesso legittimamente aspira.

P.Q.M.

e per tutti gli altri di legge, voglia l'On.le T.A.R. adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via cautelare: adottare la misura cautelare idonea con la quale disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati, laddove hanno precluso al ricorrente la legittima partecipazione alla fase successiva della procedura concorsuale, nonché consentire allo stesso ricorrente l'inserimento con riserva nell'elenco degli idonei e la sua partecipazione con riserva alla fase successiva della procedura, così da poter concorrere al bene della vita cui legittimamente aspira, sino alla definizione del presente giudizio;

- nel merito: annullare gli atti impugnati nella parte in cui non comprendono il ricorrente nell'elenco degli idonei con il corretto punteggio spettante; riconoscere e statuire comunque il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo, con il punteggio corretto spettante e rivendicato alla luce delle argomentazioni sopra esposte;

- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Con ogni conseguenza di legge. Salvo ogni altro diritto.

In via istruttoria

Si deposita la seguente documentazione in copia sopra richiamata:

- 1) Istanza di partecipazione al concorso;
- 2) Bando del 07.8.2020;
- 3) Avviso pubblicato su G.U. del 07.8.2020;
- 4) Modifica e riapertura dei termini del bando;
- 5) Avviso pubblicato su G.U. del 23.4.2021
- 6) Lettera di convocazione;
- 7) Attestato di partecipazione;

- 8) Esito prova scritta;
- 9) Istanza di correzione a mezzo pec del 16.8.2021;
- 10) Sollecito istanza di correzione del 31.8.2021;
- 11) Istanza accesso agli atti del 25.8.2021;
- 12) Sollecito accesso agli atti;
- 13) Elenco candidati idonei;
- 14) Istanza indirizzo controinteressati;
- 15) A.S. n. 2479 – Dossier n. 31/2010
- 16) A.S. n. 2479 – Dossier n. 263/2010 pag. 19
- 17) A.S. n. 2479 – Dossier n. 263/2010 pag. 75;
- 18) A.C. n. 3857/XVI – Dossier n. 74/2010;
- 19) A.C. n. 3857/XVI – Dossier n. 242/2010

Istanza per la eventuale integrazione del contraddittorio

Per noto insegnamento giurisprudenziale, controinteressato è il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che, perciò, ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 23.10.2020, n. 6449, T.A.R. Lazio Sez. Prima, 21.6.2021 n. 7346). **Nel caso di specie, la individuazione di soli n. 223 candidati idonei su n. 500 posti banditi, priva il giudizio di reali posizioni di controinteresse** (in tal senso, Tar Lazio, n. 7392/2018, 7092/2018, 5288/2018).

Si rappresenta che il ricorrente, per mero scrupolo difensivo, ha inoltrato alle Amministrazioni interessate istanza del 31.8.2021 al fine di ottenere l'indirizzo di alcuni dei soggetti inseriti nell'elenco degli idonei al concorso in questione e l'Amministrazione, ad oggi, non ha fornito alcun riscontro.


Nell'ipotesi in cui l'adito On.le Tribunale ritenesse necessario doversi integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i 223 soggetti ritenuti idonei al concorso, si richiede sin da ora di essere autorizzati alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso e degli atti di causa sul sito internet istituzionale delle Amministrazioni resistenti, secondo le modalità che saranno eventualmente da codesto On.le Tribunale all'uopo dettate. Ciò in conformità all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *"ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito Web della P.A. resistente"*.

Ai sensi del D.P.R. n° 115 del 30 maggio 2002, si dichiara fini del contributo unificato, che la presente controversia concerne il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Reggio Calabria – Roma, 09 settembre 2021

Avv. Elisa Maria Ottanà

Avv. Michele Musarra



PROCURA

Io sottoscritto sig. DI DIO Francesco Domenico, nato a Reggio Calabria il 16.5.1977, residente in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro trav. C n. 15 (C.F.: DDIFNC77E16H224Y) nomino, nel presente giudizio proposto avverso l'esclusione dal concorso per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale cat. C indetto da Roma Capitale con bando del 07.8.2020, quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'Avv. Michele Musarra del Foro di Reggio Calabria e l'avv. Elisa Maria Rita Ottanà del Foro di Roma, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire in udienza, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Elisa Maria Rita Ottanà in Roma, alla via Appia Nuova n. 59.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Francesco Domenico Di Dio

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Elisa Maria Rita Ottanà

Avv. Michele Musarra

RELATA DI NOTIFICA. Ad istanza del sig. Francesco Domenico Di Dio e dei suoi procuratori e difensori avv. Michele Musarra e Elisa Maria Rita Ottanà, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma ho notificato copia conforme dell'atto che precede, ad ogni effetto di legge:

1) A Roma Capitale, in persona del Legale rappresentante p.t. dom.to presso la propria Sede in Piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma, ivi consegnandola a mani di

2) Al Comune di Roma in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la Casa comunale in (00186) Roma, Piazza del Campidoglio 1, ivi consegnandola a mani di

3) Alla Commissione esaminatrice del concorso indetto con bando del 07.8.2020 per il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale presso Roma Capitale in persona del legale rappresentante, dom.to presso Roma Capitale in (00186) Roma, Piazza del Campidoglio 1, 00186, ivi consegnandola a mani di

4) A FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante, dom.to in (00137) Roma, Viale Marx n. 15, ivi consegnandola a mani di



